

Verbale assemblea Associazione Commercio a Cellamare APS del 20/gennaio/2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Gennaio , alle ore 18:00, presso la sede di Piazza Don Bosco 7 , si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Commercio a Cellamare APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Elezione e integrazione del Direttivo

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Giuseppe Loiotile, verbalizza il Sig. Roberto Iamotti

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°9 soci su n° 15 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le candidature pervenute dai Signori Domenico Positano, Francesco Pavone, Roberto Iamotti, Eligio Romanazzi, Nicola Damato.

A termine delle votazioni risultano eletti a maggioranza i seguenti Sigg: Domenico Positano (Vicepresidente), Francesco Pavone (Consigliere), Roberto Iamotti (Segretario), Eligio Romanazzi (Consigliere), Nicola Damato (Consigliere).

Il Presidente procede quindi alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e dei nuovi consiglieri del direttivo.

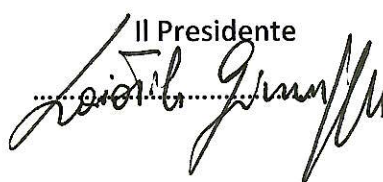
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:32 del 20 gennaio 2023 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Cellamare, 20 gennaio 2023

Il Segretario



Il Presidente





STATUTO ASSOCIAZIONE COMMERCIO A CELLAMARE APS



Costituzione - Denominazione - Sede

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Denominazione, sede, natura giuridica e ambito territoriale

1. Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita con sede in Cellamare (BA), Piazza Don Bosco 47, l'associazione denominata "Commercio a Cellamare APS"; l'associazione a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore assumerà la denominazione di "Commercio a Cellamare APS Ente del Terzo Settore" siglabile "Commercio a Cellamare APS ETS".
2. La variazione della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria. L'associazione potrà aprire sedi secondarie ed unità locali in Italia ed all'estero. L'ambito territoriale in cui opera l'associazione è quello della regione Puglia, ma, su specifici progetti, potrà operare sia in ambito nazionale che internazionale.
3. L'associazione è regolamentata dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, proposti dal consiglio direttivo all'approvazione dell'assemblea dei soci.
4. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità stabilite dall'art. 28 dello statuto.

Art. 2 Principi

L'associazione "Commercio a Cellamare APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è indipendente, si ispira ai principi di democraticità e gratuità e persegue esclusivamente finalità culturali e di promozione sociale, di promozione e valorizzazione del territorio su cui interviene, con l'obiettivo di fornire il proprio contributo concreto per sviluppare un'economia sostenibile. L'associazione costituisce il "Laboratorio di Idee" per individuare e sviluppare idee, progetti e soluzioni a cui dare concretezza per favorire il cambiamento dell'economia e della cultura e per garantire la difesa della qualità dell'ambiente e il benessere delle persone. L'associazione non ha scopo di lucro, gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'associazione inoltre:

1. riconosce la pari dignità di ogni essere umano e opera contro l'alienazione delle persone e l'alterazione degli ecosistemi che soltanto se salvaguardati e mantenuti in equilibrio possono garantire le migliori condizioni di vita per tutti;
 2. rifiuta ogni forma di razzismo e discriminazione, considera la complessità, il pluralismo, la biodiversità come fonti di ricchezza per la specie umana e di evoluzione della vita stessa;
 3. crede nei principi fondamentali della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza, che ne determineranno la sua azione e la sua condotta;
 4. promuove la tutela giuridica dell'ambiente e della biodiversità, dei diritti civili e dei beni comuni, della pace e del disarmo e di tutti gli altri valori di cui l'associazione è portatrice.
- L'associazione uniforma il suo funzionamento e il suo modus operandi ai principi sopra esposti, nel rispetto dei diritti di ogni associato in materia di elettività e di gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dai soci.

Art. 3 Finalità

L'associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione ed in conformità al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, la crescita civile e culturale, la coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita, la promozione del territorio in cui opera. L'associazione sostiene inoltre l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, a favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, nonché la promozione di ogni iniziativa che possa favorire lo sviluppo di esperienze di comunità a vantaggio del territorio in cui l'associazione opera.

- Nell'ambito delle finalità ed in conseguenza dei principi generali, l'associazione si prefigge in particolare di:
1. promuovere la crescita di una cultura socio ambientale, adottando il modello del "Laboratorio di Idee" che opererà per la sostenibilità in ambito sociale ed economico, per favorire la riconciliazione tra ecologia ed economia (quest'ultima da intendersi come cura della casa comune), oltre che per favorire l'educazione alla cittadinanza attiva, in una prospettiva di solidarietà sociale e di economia circolare;
 2. migliorare la condizione vitale del nostro pianeta con la tutela dell'ecosistema, del paesaggio, della biodiversità e dell'equilibrio tra territori urbani e rurali, favorendo il miglioramento delle relazioni e della cooperazione che legano gli umani tra loro, con le altre specie viventi, con la natura e con tutti i beni presenti sulla terra;
 3. promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, e della qualità della vita delle comunità;
 4. promuovere con attività pratiche l'economia circolare, favorendo la ricerca di manufatti e produzioni a carattere biocompatibile, la difesa dei beni comuni e la ricerca del benessere e della felicità personali come modello per un futuro sostenibile;
- L'associazione intende pertanto adottare ogni iniziativa volta alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, operando anche per la salvaguardia della biodiversità, per la promozione dell'agricoltura biologica, delle energie rinnovabili e della bioedilizia, e per la tutela della salute e del benessere delle persone. A tal fine svolge in modo prevalente in favore di

propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 4 Attività

L'associazione organizza ed esercita le seguenti tipologie di attività:

- attività di interesse generale;
- attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione organizza ed esercita in via principale ed in modo prevalente, come previsto da art 5 del D. Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003 e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 n. 42 e successive modifiche;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione del territorio, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, a vantaggio e per lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera l'associazione;
- g) promozione della cultura della legalità e della pace;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione concretamente:

1. organizza il "Laboratorio di Idee" per permettere che idee, progetti, iniziative possano realizzarsi e anche diventare associazioni, imprese sociali, cooperative, ecc.; la loro attivazione e sperimentazione potrà diventare incubatore di iniziative per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera;
2. Promuove e sviluppa progetti per lo sviluppo turistico e commerciale del proprio territorio;
3. diffonde, adotta ed implementa come fattori di innovazione sociale, la cultura della collaborazione e del benessere equo e sostenibile, anche in logiche e processi di progettazione partecipata e di gestione dei progetti, per uno sviluppo inclusivo, intelligente e sostenibile;
4. supporta e promuove la costituzione di centri di documentazione, ricerca e monitoraggio per fornire il necessario supporto agli enti pubblici e privati, agli operatori sociali ed economici e ai consumatori, per favorire lo sviluppo dell'economia sostenibile, di un consumo responsabile e consapevole, anche in una logica di contrasto alla vulnerabilità sociale;
5. supporta e promuove la costituzione di associazioni, imprese sociali, cooperative ed altri tipi di strutture idonee alla concretizzazione dei progetti in ambito ambientale, culturale, dell'energia e del suo risparmio, dell'agricoltura biologica e della bioedilizia, della mobilità sostenibile;
6. organizza e gestisce sportelli e servizi diversi, anche su incarico di amministrazioni pubbliche, coerenti con le tematiche di interesse e le finalità statutarie;
7. promuove e gestisce attività editoriali e di divulgazione, anche digitali e/o telematiche, per la diffusione e la conoscenza di argomenti inerenti le proprie attività e/o progetti di interesse;
8. promuove iniziative culturali, artistiche e sociali, tramite l'organizzazione di spettacoli, eventi, performances e di corsi e programmi di intervento finalizzati all'educazione alla cittadinanza attiva, alla sostenibilità e all'interculturalità, all'educazione ambientale;
9. promuove e gestisce spazi condivisi di espressione artistica e multidisciplinare;
10. promuove e realizza attività di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e l'istituzione di borse di studio negli ambiti di interesse, anche con la partecipazione a bandi, concorsi ed altre iniziative analoghe;
11. promuove e organizza manifestazioni, convegni, conferenze, congressi, workshop o altre iniziative divulgative e formative, di tipo sociale e di formazione personale, finalizzate alla scoperta e liberazione dei propri talenti, come opportunità di progresso del capitale umano, tramite un approccio multidisciplinare, storico-geografico-scientifico-sociale, opportunamente adeguato alle proposte in essere;
12. promuove, realizza e gestisce: centri studi, ricerca e documentazione, con banche dati e biblioteche specializzate, anche in collaborazione con altre realtà quali ad es. case editrici, scuole, università, associazioni a carattere sociale o di altra natura e nuclei di ricerca che perseguano fini culturali simili e/o complementari;
13. attiva, realizza e gestisce iniziative, anche digitali e/o telematiche, finalizzate al benessere delle persone in ottica solidale, ecologica e di economia circolare, intervenendo nelle cause che creano vulnerabilità sociale, e promuove buone pratiche, quali ad esempio le banche del tempo e delle competenze;
14. promuove azioni di tutela, valorizzazione, sensibilizzazione, salvaguardia e conservazione dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità;

15. presta assistenza e consulenza in materia di tutela ambientale, di diritto all'ambiente, al suo godimento e di diritto alla salute;

L'associazione può inoltre stipulare accordi e convenzioni con terzi (associazioni, enti, imprese, professionisti e strutture in genere) al fine di porre a disposizione dei propri soci tutti i servizi e/o gli opportuni strumenti di assistenza e di altra natura di cui possano avere bisogno o in cui possano trovare utilità. Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati (a titolo esemplificativo: strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, le attività musicali; strutture ricettive quali, a solo titolo esemplificativo, ostelli, camping, case vacanze, centri di incontro e di ricreazione, biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio, doposcuola e recupero), anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni appartenenti al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione:

1. potrà affiliarsi ad un ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991 n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potendo quindi effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del D. Lgs. 117/2017;

2. potrà effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del D. Lgs. 117/2017

3. potrà esercitare a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale del presente articolo, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statuari e ogni altra iniziativa consentita, connessa e funzionale alle attività di interesse generale. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. Per la realizzazione di tutto quanto previsto in questo articolo e per la migliore gestione, a tutti i livelli e per ogni aspetto, di attività, di progetti, di specifici obiettivi ed operazioni anche sperimentali, nonché per la diretta erogazione di specifici servizi, supporti, ecc., quanto sopra potrà essere realizzato direttamente, in collaborazione o tramite convenzione con altri enti del terzo settore, con enti senza fine di lucro e/o con soggetti terzi, pubblici o privati. L'associazione potrà altresì addivenire sia alla costituzione di idonee strutture per la loro realizzazione sia alla partecipazione in strutture già esistenti.

Art. 5 Volontari

Per il perseguimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non svolgano attività di volontariato per l'Ente, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 6 Soci

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche senza alcun tipo di limitazione e di distinzione, anche con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni di qualsiasi natura; gli Enti del Terzo settore e gli enti senza scopo di lucro che, condividendo i principi e gli scopi dell'associazione, intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto. Il numero di soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Il rapporto

associativo e il conseguente status di socio, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati, nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della quota associativa annuale. L'accettazione è comunicata per iscritto e l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e reso noto all'interessato entro 60 giorni. Contro la decisione potrà essere presentato ricorso dall'interessato al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione. L'adesione di altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro avviene attraverso la domanda di adesione presentata dal legale rappresentante degli stessi. Il Consiglio Direttivo può individuare al suo interno uno o più soggetti a cui affidare la formalizzazione dell'ammissione delle persone fisiche e l'annotazione sul libro soci. L'accoglimento della richiesta dà diritto all'iscrizione e ha valore annuale. I soci rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il versamento della quota. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta solo un vincolante versamento periodico a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è mai rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di adesione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, possono essere eventualmente disciplinati da regolamenti specifici.

Art. 8 Diritti dei Soci

Tutti i soci in regola con l'adesione e il versamento della quota associativa hanno diritto a:

1. partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'associazione;
2. eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
3. frequentare i locali dell'associazione;
4. usufruire delle agevolazioni e delle convenzioni attivate;
5. partecipare alle assemblee;
6. prendere visione dei libri sociali;
7. approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
8. approvare i bilanci;

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 60 giorni in regola con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età, sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'associazione sono rappresentati in assemblea dei soci dal loro legale rappresentante.

Art. 9 Doveri dei Soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni assunte dagli organi sociali e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Doveri dei soci:

1. sostenere le finalità dell'associazione;
2. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
3. versare alle scadenze stabilite le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'associazione per la copertura delle spese;
4. adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione o derivanti dalle funzioni/ruoli ricoperti;
5. rimettere la risoluzione di eventuali controversie nei confronti dell'associazione, dei suoi organi o nei confronti di altri associati alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 10 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, scioglimento dell'associazione, per revoca dell'iscrizione a seguito della perdita dei requisiti o per totale o temporanea impossibilità a concorrere alle finalità dell'associazione, per sospensione od espulsione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di tre mesi. Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso, una volta approvato il relativo bilancio. La revoca totale o temporanea dell'iscrizione può avvenire a seguito di scorretto utilizzo della stessa anche rispetto a specifici servizi, benefici, convenzioni, e quanto altro. L'espulsione o la sospensione sono previste qualora il socio, in termini e per tempi più o meno gravi, non ottemperi alle disposizioni dello statuto o del regolamento, o ponga in essere comportamenti che provochino problemi, danni materiali o all'immagine dell'associazione. La revoca dell'iscrizione, la sospensione o l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al socio interessato. Contro i suddetti provvedimenti il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione; il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei Probiviri. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione né alla divisione del fondo comune. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 11 Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Collegio dei Proviviri;
4. l'Organo di Controllo, al verificarsi dei casi previsti dalla Legge

Art. 12 Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è:

- il massimo organo dell'associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici;
- composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione;
- convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dal suo svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Lo svolgimento dell'assemblea dei soci e le modalità di voto saranno dettagliatamente disciplinate dal Regolamento Interno.

L'assemblea dei soci in via ordinaria:

1. approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
2. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
3. delibera sui punti all'ordine del giorno;

L'assemblea dei soci sia in via ordinaria che straordinaria:

4. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera eventuali compensi;
5. nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approva il regolamento interno e quello dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o su altri temi che il Consiglio Direttivo o il Presidente le sottoporranno purché previsti nell'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. I soci minori sono rappresentati in assemblea dei soci da chi ne esercita la responsabilità genitoriale e che quindi esercita esclusivamente il diritto all'elettorato attivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima o seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Le votazioni avvengono sempre in base al principio del voto singolo anche per i soci non persone fisiche. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere una sola delega di un iscritto in regola con le norme statutarie.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, con un minimo di tre ed un massimo di quindici membri, compreso il Presidente. Tutti i suoi componenti sono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica tre anni, e comunque fino all'assemblea dei soci ordinaria che procede al rinnovo delle cariche e sono rieleggibili. Quando vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede ad inserire all'ordine del giorno della prima assemblea dei soci successiva a tale evento, un punto riguardante le elezioni suppletive al fine di reintegrare il numero dei consiglieri originali. I consiglieri così nominati dall'assemblea dei soci decadono alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo. Si provvederà alla rielezione in caso di dimissioni o decadenza di tutto il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea dei soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno due quinti dei consiglieri; la convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati almeno sette giorni prima della riunione e conterrà indicazione del luogo, data, ora ed ordine del giorno della convocazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con 2 giorni di preavviso con qualunque mezzo; per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Compiti del Consiglio Direttivo:



1. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, un Vicepresidente;
2. individua al suo interno un Segretario ed un Tesoriere;
3. delibera circa l'ammissione, il recesso nonché la sospensione o l'espulsione dei soci; con la possibilità di delegare al suo interno uno o più soggetti cui affidare l'accettazione delle domande di ammissione delle persone fisiche;
4. attua gli indirizzi dell'assemblea dei soci ed elabora le linee programmatiche da sottoporre all'assemblea dei soci stessa;
5. assegna gli incarichi di lavoro;
6. approva i programmi di attività;
7. determina gli importi delle quote associative comprese eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'associazione, oltre che per i servizi erogati a soci ed a terzi;
8. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
9. promuove la costituzione di commissioni, gruppi di lavoro o comitati tecnici e/o di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del Consiglio Direttivo stesso, in riferimento allo sviluppo di specifici progetti o particolari tematiche;
10. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
11. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
12. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni e dei regolamenti da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione, anche attraverso l'ausilio del Tesoriere e del Segretario;
13. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Art. 14 Presidente

E' eletto dall'assemblea dei soci tra i soci dell'associazione. Dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea dei soci ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea dei soci non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'associazione ed esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Predisporre per l'assemblea dei soci il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. Può delegare parte delle sue attribuzioni all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o impedimento permanente dovrà essere convocata l'assemblea dei soci ordinaria per eleggere un nuovo Presidente.

Art. 15 Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente nomina al suo interno un Vicepresidente.

Il Vicepresidente subentra nei poteri del Presidente in caso di vacanza od impedimento e quindi in quei casi rappresenta legalmente l'associazione. In caso di dimissioni o impedimento anche temporaneo del Vicepresidente si procederà a nuova nomina.

Art 16 Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci eleggè, il Collegio dei Probiviri composto da tre membri. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente. I componenti vengono scelti anche per il loro equilibrio e capacità di mediazione e restano in carica tre anni. I componenti dimissionari saranno singolarmente sostituiti mediante cooptazione di un numero di soggetti pari a quello dei mancanti, a partire dai primi non eletti; la cooptazione sarà ratificata alla prima riunione dell'assemblea dei soci successiva. In caso di uno stretto coinvolgimento da parte di uno o più membri rispetto alla questione da esaminare essi non voteranno o verranno temporaneamente sostituiti mediante cooptazione nel caso siano più di uno. I soggetti cooptati decadono alla scadenza naturale del Collegio. Si provvederà alla rielezione in caso di dimissioni o decadenza di tutto il Collegio. La carica di probiviro è incompatibile con altre cariche.

È compito del Collegio dei Probiviri:

1. vigilare sul rispetto delle norme statutarie e del regolamento;
 2. esprimersi in modo definitivo rispetto a controversie tra gli organi sociali;
 3. dirimere contenziosi e controversie tra associati o tra associati e l'associazione;
 4. decidere su casi di disciplina dei soci e quando questi non abbiano osservato i loro doveri, su casi di violazione dello statuto e di deliberazioni interne, su eventuali ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni degli organi ed inoltre sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione od ai provvedimenti di revoca dell'iscrizione, della sospensione od espulsione. Tali casi possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri da qualsiasi socio o dagli organi interessati.
- Il Collegio giudica senza formalità e le sue adunanze e deliberazioni dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio stesso. La decisione del Collegio è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione del caso o del ricorso. Tali casi possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri da qualsiasi socio. In caso di controverse interpretazioni dello statuto il Collegio dei Probiviri è tenuto a chiedere espresso e vincolante parere ai fondatori qualora reperibili. I soci fondatori sono specificamente indicati dall'atto costitutivo. Ogni controversia tra i soci, e tra i soci e l'associazione, deve essere aperta da un ricorso, con lettera raccomandata, da parte del soggetto interessato, da presentarsi alla parte opposta nella controversia ed al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dal fatto contestato o dalla sua conoscenza, dall'assunzione della decisione o dall'approvazione della deliberazione oggetto della controversia. Il Collegio dei Probiviri, in collaborazione col Consiglio Direttivo, redigerà apposite procedure e criteri per il proprio funzionamento, comprendendoli nel regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 17 Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs.117/2017 l'assemblea dei soci nominerà un organo di controllo anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, se applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le adunanze e deliberazioni saranno riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 18 Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento interno può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. Segretario e Tesoriere decadono alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO III - RISORSE ECONOMICHE

Art. 19 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà;
2. eccedenze degli esercizi annuali;
3. donazioni, erogazioni e lasciti;
4. quote di partecipazioni societarie;
5. obbligazioni e altri titoli pubblici;
6. fondo di riserva;
7. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art. 20 Fonti di finanziamento

L'associazione trarrà le proprie risorse da:

1. quote annuali sociali
2. proventi della gestione del patrimonio;
3. ricavato delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto
4. gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
5. contributi di soci e di altre persone fisiche;
6. contributi di Enti Pubblici e privati;
7. convenzioni con Enti Pubblici e privati;
8. erogazioni liberali;
9. titoli di solidarietà;
10. attività commerciali marginali.

Art. 21 Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio affinché venga approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso. Le scritture contabili ed il bilancio saranno formati, redatti e depositati secondo i criteri e le forme previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e/o secondo i rimandi, in esso contenuti, agli articoli del Codice Civile. Nei casi previsti dalla normativa sarà inoltre redatto il bilancio sociale come previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche,



con le modalità ed i termini da esso previsti. Il bilancio approvato viene trascritto nel libro verbali dell'assemblea dei soci. Gli eventuali avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per le attività istituzionali.

Art. 22 Informativa Sociale

Il bilancio di esercizio con le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, devono essere resi disponibili presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati attraverso i siti sociali o le pagine social. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 23 Libri Sociali

L'associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso;
5. nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso;
6. il libro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa, il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo.

Tutti i libri sociali possono essere tenuti in modalità elettronica. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente, che provvederà a rilasciarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 24 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente ed in particolare al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs.117/2017 L'assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 17 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Regolamento interno

Il funzionamento operativo dell'associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente statuto potrà essere disciplinato dal Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 26 - Dimissioni dalle cariche - Decadenza

Le dimissioni dalle cariche sociali sono presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse, così come anche per le dimissioni da soci che ricoprono cariche. La nomina mediante cooptazione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell'organismo competente all'elezione. La decadenza è prevista anche nel caso in cui gli eletti non rinnovino la loro adesione all'associazione con il versamento della quota associativa annuale, oltre che nei casi di sospensione od espulsione.

Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs.117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'assemblea dei soci nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'assemblea dei soci.

Art. 29 - Limitazioni

L'utilizzo della denominazione sociale dell'associazione e l'indicazione di appartenenza alla stessa per ogni attività di carattere commerciale o professionale o comunque a scopo di lucro, è consentito solamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art 30 - Norma transitoria

È dato mandato al Presidente di apportare all'atto costitutivo ed al presente statuto quelle modifiche che fossero necessarie per la registrazione degli stessi presso gli uffici competenti.

Carlo Vito Guarnotta



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
- 7 FEB. 2023
Atto registrato il
al n. 791 serie 3
esatte € 200.00 (Duecento)
L'Incaricato (*)
Rocco DAMATO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

Carlo Vito Guarnotta
El. Guarnotta